



Requadro

06/05/2020 10:07
Sito Web

requadro.com

Appalti di beni e servizi in emergenza, l'orientamento dell'Europa

LINK: <http://www.requadro.com/appalti-emergenza-europa>



Highlight Appalti di beni e servizi in emergenza, l'orientamento dell'Europa Di Alberto Fantini e Luca Spaziani - 6 Maggio 2020

71 Per il settore degli appalti le norme che si sono succedute nel periodo emergenziale e che rimarranno in vigore sino al perdurare dello stato di emergenza, stante anche la necessità e urgenza di provvedere, hanno valorizzato la procedura negoziata senza pubblicazione del bando. Procedura negoziata senza pubblicazione di bando per gli appalti della PA In particolare, sino al 31 dicembre 2020, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a provvedere all'acquisto di beni e servizi informatici e servizi di connettività, finalizzati ad agevolare il lavoro agile e a favorire la diffusione di servizi in rete, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, 'selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una start-up innovativa» o una «piccola e media impresa

innovativa'. Si prevede inoltre che, nella vigenza dello stato di emergenza nazionale, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza Covid-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avvenga mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie europee recate dal Codice e a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità. Lo stesso commissario straordinario ha avviato procedure d'urgenza semplificate per l'acquisizione di dispositivi medici e materiali sanitari. Allo stesso modo la protezione civile, per il tramite di Consip. Tali previsioni hanno trovato conferma anche in sede di conversione del DL, avvenuta con L. n. 27/2020. Bandi e appalti: cosa dice la Commissione

europea La stessa Commissione Europea con una comunicazione (2020/C 108 I/01) ha fatto conoscere gli 'Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19'. La Commissione, facendo leva sul fatto che 'la crisi sanitaria richiede soluzioni rapide e intelligenti, come pure agilità nella gestione dell'enorme aumento della domanda di beni e servizi', tra le varie alternative cui le stazioni appaltanti possono fare ricorso - nel quadro delle norme Ue in materia di appalti pubblici - ha precisato che 'in concreto, la procedura negoziata senza previa pubblicazione consente agli acquirenti pubblici di acquistare forniture e servizi entro il termine più breve possibile. Come stabilito all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE, tale procedura consente agli acquirenti pubblici di negoziare direttamente con i potenziali contraenti e non sono previsti obblighi di pubblicazione, termini, numero minimo di candidati

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

da consultare o altri obblighi procedurali. Nessuna fase della procedura è disciplinata a livello dell'Ue'. Aggiunge 'questo significa nella pratica che le autorità possono agire il più rapidamente possibile nei limiti di quanto tecnicamente e fisicamente realizzabile e la procedura di fatto può costituire un'aggiudicazione diretta, soggetta esclusivamente a vincoli fisici/tecnici connessi all'effettiva disponibilità e rapidità di consegna'. Il riferimento normativo è all'art. 32 della Direttiva 2014/24 intitolato 'Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione' che disciplina le condizioni e i presupposti al ricorrere dei quali può farsi uso della procedura in questione, senza tuttavia prevedere (al contrario di quanto poi invece recepito a livello nazionale all'art. 63 del Codice, come si dirà meglio appresso) particolari formalità procedurali. L'art. 32 viene richiamato espressamente anche dal D.L. n. 109 del 28.9.2018, conv. in L. n. 130 del 16.11.201 (art. 1, comma 7) recante disposizioni urgenti per la Città di Genova e a cui si è fatto riferimento per l'affidamento dei lavori relativi alla ricostruzione del ponte 'Morandi'. Stando alla interpretazione della

Commissione europea, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando è una procedura svincolata da regole che, in presenza di un presupposto emergenziale, consente una negoziazione diretta con gli operatori per giungere poi, nel minore tempo possibile (la Commissione parla di 'giorni o addirittura di ore, se necessario'), a un affidamento dell'appalto. Il Codice degli appalti Rispetto alle indicazioni fornite dalla Commissione, il Codice degli Appalti, che ha recepito l'istituto della procedura negoziata senza pubblicazione del bando con l'articolo 63 del D.Lgs 50/2016, rende tuttavia l'applicazione della procedura in esame più complessa rispetto a quella prefigurata dalla Commissione, dal momento che prevede in ogni caso che: 'Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie

l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione'. La prescrizione nazionale di cui al comma 6 dell'articolo 63, in alcuni casi, è risultata addirittura impraticabile, in quanto da un lato non sempre risulta possibile trovare 5 operatori economici sul mercato, dall'altro la disposizione comporta un appesantimento di una procedura di gara che, invece, necessiterebbe, proprio come indicato dalla Commissione europea, di massima celerità e decisione per reagire alla situazione di estrema urgenza quale è quella dell'emergenza epidemiologica. In tal senso appare auspicabile che, nei mesi a venire e in vista di una efficace ripartenza, si attui un significativo ripensamento della procedura negoziata per come configurata a livello nazionale, al fine di adeguarla alla prontezza di risposta e agilità di utilizzo prefigurate a livello comunitario. Il tutto, peraltro, auspicabilmente anche in un'ottica

generalizzata (e non solo, dunque, limitata alla contingente situazione emergenziale), dal momento che la procedura negoziata senza bando è lo strumento utilizzato dal nostro legislatore anche per gran parte degli affidamenti sottosoglia superiori a 40.000 euro al di sotto delle soglie comunitarie. Ciò per consentire una piena ripartenza del sistema paese, che pure nel fondamentale settore della contrattualistica pubblica possa finalmente contare su mezzi snelli, che il diritto comunitario mette in realtà a disposizione e che, sin qui, non sono stati evidentemente sfruttati appieno, stanti i molteplici vincoli posti dalla normativa nazionale. **di Alberto Fantini e Luca Spaziani - Tonucci & Partners**